

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL 5 DI PISA E LA PARROCCHIA DI
ACCOGLIENZA SAN GIROLAMO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN
DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICHE.


L'anno 2014 il giorno 14 del mese di Dicembre in Volterra
presso la Direzione Amm/va di Zona - B.90 San Lazzero, 5
Volterra-----

Fra

L'Azienda U.S.L. 5 di Pisa, partita IVA/C.F. 01311020505
con sede in Pisa Via Zamenhof, n.1,C.F.e P.IVA
01311020505 rappresentata dal legale rappresentante Dr.
Donato Rocco Damone nato a Tolve (Pz) il 29.02.1956 e
residente per la carica rivestita presso l'Azienda Us15;-
e
la Parrocchia San Girolamo, C.F. 92001310504
rappresentata da Angiolino Ticcianti nato a Montecatini
V.C il 26.10.1939, domiciliato per la carica a Volterra
in Piazza San Girolamo, 1;-----

premesso che

- La LRT del 24 febbraio 2005 n. 41 "sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale" disciplina il sistema integrato di
interventi e servizi sociali, volto a promuovere e
garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità
della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità,



la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;-----
-la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;-----

-il sistema integrato si realizza anche attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore;-----

-la Legge n. 328 del 8.11.2000 prevede che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano i soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;-----

-la L.R.T. del 9 dicembre 2002 n. 42 prevede che la Regione Toscana, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le


associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa;-----
Ritenuto, pertanto, di regolare con il presente atto le modalità di collaborazione tra la Azienda Us1 5 di Pisa - e la Parrocchia di accoglienza San Girolamo;-----

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO DI ATTIVITA'

La Parrocchia d'Accoglienza San Girolamo, ai sensi della Legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41, art. 17 comma 2, lettera g e art. 22, comma 1, lettera c, nonché il regolamento di attuazione dell'articolo 62 della stessa legge regionale, e su approvazione del Consiglio Pastorale Affari Economici, il giorno 18 novembre 2009 ha comunicato al Comune di Volterra l'avvio attività di una struttura di accoglienza diurna e/o notturna, denominata "Parrocchia d'accoglienza" situata presso il Convento di San Girolamo, tesa a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con



i servizi territoriali;-----

ART.2

UTENTI

La struttura accoglie solo temporaneamente e in emergenza (ai sensi del Reg. att. Art. 62 LR 24 febbraio 2005, n. 41):


a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;-----

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;-----

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

- permesso premio o licenza;
- persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;

libertà vigilata;
attesa di processo definitivo;
ex detenute;
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;-----
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);-----
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998;-----



ART. 3

GARANZIA DEI REQUISITI

La struttura di accoglienza realizza la propria attività garantendo i seguenti requisiti (ai sensi del Reg. att. Art. 62 LR 24 febbraio 2005, n. 41):

- a) fornisce servizi a bassa intensità assistenziale;
- b) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- c) assicura la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- d) assicura le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato;-----

ART. 4

GARANZIA DI ULTERIORI REQUISITI

Inoltre la struttura di accoglienza garantisce i seguenti ulteriori requisiti (ai sensi del Reg. att. Art. 62 LR 24 febbraio 2005, n. 41):

- a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o/e notturno;
- b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
- d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
- e) prevedere un locale adibito a deposito;
- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo

di accoglienza diurna o/e notturna;

g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari;-----

ART. 5

INTEGRAZIONE NELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, la struttura si avvale delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e d'integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia;-----

ART. 6

MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCOGLIENZA

La Parrocchia di San Girolamo garantisce all'Azienda Us15 Zona AVC (Comuni di Castelnuovo V.C., Pomarance, Montecatini V.C., Volterra) la propria disponibilità ad ospitare persone in difficoltà che rientrano nella tipologia di utenza descritta all'art. 2, residenti nella Zona Alta Val

di Cecina e secondo le modalità descritte di seguito.---

La domanda delle persone che chiedono di essere ospitate presso la struttura sarà valutata caso per caso. Il primo requisito è che rientrino in una delle categorie indicate all'art. 2 della presente Convenzione, ed in ogni modo, trattandosi di una struttura che fornisce servizi a bassa intensità assistenziale, ogni caso deve essere valutato singolarmente, dopo presentazione di una richiesta scritta da parte dei servizi sociali richiedenti. Per tale richiesta occorre compilare il modulo pre-stampato fornito dalla struttura e in uso da tempo.-----

Nel caso di soggetti residenti nella Zona AVC , meglio specificati al punto e) dell'art. 2 ,che sono esposti a situazioni di rischio , l'invio alla struttura può essere effettuato direttamente dal Pronto Soccorso anche durante le ore notturne telefonando al N° 0588-91669. Il mattino seguente i servizi sociali territoriali si faranno carico di intervenire per la presa in carico in relazione alla zona di residenza.-----

In caso di ingestibilità della persona ospitata oppure nel caso in cui possano sorgere difficoltà per il proseguimento della permanenza all'interno della struttura, si procederà con l'immediato allontanamento dell'ospite della Casa di Accoglienza, sempre dopo congruo preavviso ai servizi sociali di riferimento;-----

ART. 7

TARIFFE

La tariffa giornaliera è stabilita in €. 30,00, comprensiva dei tre pasti da consumarsi nel refettorio, uso degli spazi comuni, uso settimanale della lavatrice.

Il tempo massimo di ospitalità è di 30 giorni, eventualmente rinnovabili per situazioni particolari e comunque non prorogabile oltre tre mesi.-----

La presente convenzione si compone di n. 7 articoli-----

ART. 8

DURATA

La presente Convenzione ha la durata di anni 1, rinnovabile e la scadenza è fissata per il 19.12.2014----

ART. 9

SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione è sottoscritta dalla parte pubblica in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.-----

Letto, approvato, sottoscritto

P. L' Azienda USL 5

P. La Parrocchia San Girolamo



